



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 1 dicembre 2022:

LEGGE 16 dicembre 2022 n.167

MODIFICHE ALL'ISTITUTO DELL'ART BONUS. ISTITUZIONE, DISCIPLINA E FUNZIONAMENTO DEL FONDO SAMMARINESE PER LA CULTURA

TITOLO I MODIFICHE ALL'ISTITUTO DELL'ART BONUS

Art.1

(Modifiche all'articolo 19 della Legge 23 dicembre 2020 n.223)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 della Legge 23 dicembre 2020 n.223 sono così modificati:

“1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, sostegno alle attività di ricerca ed alle iniziative della Università degli Studi, degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, manutenzione dei teatri, sostegno alle istituzioni concertistiche, realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti; eventi culturali, patrocinati dalla Segreteria di Stato per la Cultura e con delibera del Congresso di Stato, su proposta della Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, dichiarati eventi di “rilevanza culturale”; iniziative editoriali, progetti audiovisivi e multimediali, patrocinati dalla Segreteria di Stato per la Cultura e con delibera del Congresso di Stato, su proposta della Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, dichiarati eventi di “rilevanza culturale”; campagne informative per la cittadinanza promosse dal Congresso di Stato nella forma di “pubblicità progresso” o “comunicazione sociale”; si applica la piena deducibilità dell'importo erogato e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate fino ad un massimo di complessivi euro 100.000,00 (centomila/00) da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.”.

2. All'articolo 19 della Legge n.223/2020 è aggiunto il comma 5 bis:
"5 bis. Le erogazioni in favore di progetti ed eventi di cui al comma 1 vengono incamerate ai sensi dell'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30."

TITOLO II

OGGETTO E FINALITA' DEL FONDO SAMMARINESE PER LA CULTURA

Art.2 *(Oggetto)*

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 19 comma 5 della Legge n.223/2020, definisce l'istituzione, le modalità e le condizioni di funzionamento del Fondo sammarinese per la Cultura.

Art.3 *(Finalità)*

1. Il Fondo sammarinese per la Cultura è finalizzato alla promozione e gestione di investimenti ed altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale della Repubblica di San Marino; nonché per sostenere attività di rilevante interesse sociale e sportivo.

2. La presente legge, prevedendo l'apporto finanziario di soggetti privati, introduce nuovi meccanismi di collaborazione fra pubblico e privato al fine di mettere in circolo nuove risorse nel settore della cultura.

TITOLO III

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO

Art.4 *(Istituzione del Fondo sammarinese per la Cultura)*

1. Il Fondo di cui al presente Titolo è istituito presso il Dipartimento Cultura e Turismo e sarà gestito tramite appositi capitoli del Bilancio, con una dotazione di euro 20.000,00 (ventimila/00), finalizzato alla promozione di investimenti nel settore culturale e per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, monumentale della Repubblica di San Marino.

2. La dotazione iniziale del Fondo potrà essere incrementata da:

- l'apporto finanziario di soggetti privati, indipendentemente dalla loro forma giuridica e natura, che effettuano erogazioni liberali a sostegno del Fondo, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30;
- una percentuale, da determinarsi tramite circolare del Direttore del Dipartimento Finanze e Bilancio e del Direttore del Dipartimento Cultura e Turismo, della somma derivante dalla vendita dei biglietti d'ingresso per cinema, teatri, musei.

3. Le procedure che disciplinano le pratiche d'incasso delle erogazioni liberali dei privati saranno stabilite con apposito decreto delegato adottato dal Congresso di Stato su proposta della Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio di concerto con la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura.

4. Alle donazioni e liberalità effettuate dai soggetti privati si applicano le condizioni previste dall'articolo 19 della Legge n.223/2020 come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

Art.5

(Comitato per il Fondo sammarinese per la Cultura. Composizione e attribuzioni)

1. Per la gestione delle attività del Fondo sammarinese per la Cultura è istituito un Comitato così composto:
 - il Direttore del Dipartimento Cultura e Turismo, membro di diritto, con funzioni di coordinamento;
 - il Direttore dell'UO Istituti Culturali, membro di diritto;
 - il Presidente della Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità e d'Arte, membro di diritto;
 - un membro designato dalla Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura ed un membro designato dalla Segreteria di Stato per il Territorio individuati tra persone di chiara fama o con adeguate competenze in ambito culturale, sociale ed educativo.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato tecnico redige un piano annuale dettagliato degli interventi finanziati dal Fondo sammarinese per la Cultura relativo all'anno successivo che viene poi sottoposto al Congresso di Stato per la relativa approvazione. Attraverso il piano annuale, il Comitato seleziona e definisce la priorità degli interventi che saranno finanziati attraverso le risorse raccolte dal Fondo e non preventivamente destinate ai sensi dell'articolo 19 della Legge n.223/2020 come modificato dall'articolo 1 della presente legge. Il Comitato deve, entro il 30 settembre di ogni anno, sentire i Dirigenti delle UO competenti per materia i quali entro la medesima data possono formalizzare proposte e progetti.
3. Le eventuali richieste di intervento rivolte al Comitato dovranno riguardare la manutenzione, la protezione e il restauro di beni culturali pubblici; il sostegno ad istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come ad esempio musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, monumenti); la realizzazione di nuove strutture pubbliche dello spettacolo o il restauro di strutture già esistenti.
4. Il Comitato provvede a dare comunicazione periodica dell'ammontare degli importi delle erogazioni liberali ricevute ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, alla Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura. Provvede altresì a dare comunicazione di tale ammontare nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse in un'apposita sezione del sito web istituzionale della Pubblica Amministrazione in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.

Art.6

(Modalità per l'erogazione della donazione o liberalità)

1. La donazione o liberalità è versata sul conto corrente di Tesoreria appositamente acceso presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino indicando nella causale il codice area e l'oggetto della donazione stessa.
2. Le modalità operative per effettuare il versamento sono esplicitate sul sito dedicato della Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.7

(Abrogazioni)

1. È abrogato il Regolamento 18 maggio 2016 n.9 - Regolamento "PRO CULTURA" - nonché

ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

Art.8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 16 dicembre 2022/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Manuel Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini